

Un anticipo di pagamento è stato versato dalla Commissione alle parti associate al progetto, tra cui la società ICN, per il tramite di un coordinatore NCSR «Demokritos». Successivamente, il coordinatore ha chiesto alla ICN la sua prestazione conformemente agli impegni definiti nel progetto. Poiché la prestazione non è stata effettuata e il rappresentante dell'ICN ha informato il coordinatore delle difficoltà finanziarie incontrate dall'ICN, il coordinatore ha contattato la società Dane-Elec Memory, garante degli impegni dell'ICN. Il dirigente della società Dane-Elec Memory ha informato che l'ICN si sarebbe ritirata dal progetto e avrebbe restituito gli anticipi. Il coordinatore del progetto e la Commissione, non avendo ricevuto per iscritto la conferma di tale ritiro e dell'impegno alla restituzione, hanno rivolto all'ICN una domanda di restituzione degli anticipi effettuati. Dal momento che tale domanda è rimasta senza risposta, è stata indirizzata alla Dane-Elec Memory la richiesta di prestare la garanzia finanziaria in conformità degli impegni assunti nella lettera di garanzia. La Dane-Elec Memory ha rifiutato di fornire tale garanzia in quanto l'inadempimento del contratto non era stato provato dalla Commissione. Tale rifiuto è stato ripetuto nonostante la Commissione avesse motivato la sua domanda.

Sulla base delle clausole compromissorie contenute nel contratto IST-2000-25366, che vincolava l'ICN nei confronti della Commissione, e nella lettera di garanzia emessa dalla Dane-Elec Memory a favore della Commissione, quest'ultima ha proposto il presente ricorso diretto a far condannare la Dane-Elec Memory a pagare alla Commissione l'importo degli anticipi versati all'ICN, aumentato degli interessi di mora, per l'esecuzione della garanzia su semplice richiesta. In subordine, la ricorrente chiede la condanna della società ICN a rimborsare l'anticipo versato dalla Commissione aumentato degli interessi di mora, per la mancata esecuzione dei suoi impegni contrattuali nell'ambito del «progetto Crossemarc».

(¹) Bando per l'espressione di interesse pubblicato nella GU 1999, C 12, pag. 5.

Ricorso presentato il 17 luglio 2006 — L'Air Liquide SA/Commissione

(Causa T-185/06)

(2006/C 212/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Air Liquide SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: R. Saint Esteben e M. Pittie, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare l'art. 1, lett. i), della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 81 CE (Caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato), in quanto stabilisce che L'Air Liquide ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 SEE tra il 12 maggio 1995 e il 31 dicembre 1997;
- di conseguenza, annullare gli artt. 2, lett. f) e 4 della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., nella parte in cui riguardano L'Air Liquide;
- condannare la Commissione al rimborso dell'integralità delle spese sopportate dalla ricorrente in relazione al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso in esame, la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., nel caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato, con cui la Commissione ha dichiarato che le imprese destinatarie della decisione, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53 dell'Accordo SEE, partecipando ad un insieme di accordi e pratiche concordate, consistenti in scambi di informazioni tra i concorrenti e in accordi sui prezzi e sulle capacità di produzione nonché in un controllo sull'attuazione di tali accordi nel settore del perossido di idrogeno e del perborato di sodio.

A sostegno delle sue pretese la ricorrente deduce quattro motivi.

Con il suo primo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione, ritenendo che gli elementi che aveva preso in considerazione per presumere la responsabilità congiunta e solidale di L'Air Liquide a causa del comportamento della sua consociata fossero sufficienti rispetto ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza, e che pertanto la Commissione avrebbe ignorato le regole che disciplinano l'imputabilità ad una società madre del comportamento della sua consociata e, in tal modo, violato l'art. 81 CE.

Con il suo secondo motivo la ricorrente asserisce che, invocando erroneamente la presunzione d'imputabilità dell'Air Liquid la Commissione avrebbe anche indebitamente invertito l'onere della prova e avrebbe così violato i diritti di difesa della ricorrente.

Con il suo terzo motivo la ricorrente fa valere che, anche nell'ipotesi in cui il Tribunale considerasse che la Commissione fosse giustificata nel presumere l'imputabilità all'Air Liquide del comportamento della sua consociata Chemoxal, la Commissione sarebbe venuta meno al suo obbligo di motivazione in quanto essa non avrebbe discusso alcuno degli elementi presentati dall'Air Liquide per provare l'autonomia di Chemoxal e così invertito tale presunzione di responsabilità congiunta e solidale, che non è che una presunzione confutabile.

Con il suo quarto motivo la ricorrente asserisce che la Commissione non avrebbe sufficientemente provato in diritto e in fatto il suo interesse legittimo ad agire contro di lei nel presente procedimento, adottando malgrado la prescrizione del suo potere di sanzionare L'Air Liquide, una decisione che dichiarava che L'Air Liquide aveva commesso una violazione dell'art. 81, n. 1, CE, e dell'art. 53 dell'Accordo SEE e che, in mancanza di tale interesse legittimo, la Commissione non sarebbe quindi stata competente ad adottare tale decisione nei confronti della ricorrente.

Ricorso presentato il 17 luglio 2006 — Solvay/Commissione

(Causa T-186/06)

(2006/C 212/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Solvay S.A. (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti O.W. Brouwer, D. Mes, sigg. M. O'Regan e A. Villette, Solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare, in tutto o in parte, gli artt. 1, 2 e 3 della decisione della Commissione 3 maggio 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (procedimento COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato) nella parte in cui riguarda la ricorrente, in particolare laddove afferma che la ricorrente avrebbe violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'accordo SEE (a) fra il 31 gennaio 1994 e l'agosto 1997 e (b) fra il 18 maggio e il 31 dicembre 2000;
- annullare o ridurre in modo sostanziale le ammende inflitte alla ricorrente e alla Solvay Solexis SpA ai sensi della decisione;
- condannare la convenuta alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla ricorrente per il pagamento in tutto o in parte dell'ammenda o per la costituzione di una garanzia bancaria;
- adottare ogni altro provvedimento che il Tribunale ritenga opportuno.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha dichiarato che la ricorrente ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo partecipando ad un cartello relativo al perossido di idrogeno ed al perborato di sodio, cartello che si è concretizzato soprattutto nello scambio fra i concorrenti di informazioni relative ai prezzi e volumi di vendita, in accordi sui prezzi, in accordi sulla riduzione della capacità produttiva nello SEE e nella verifica del rispetto degli accordi anticoncorrenziali.

La ricorrente sostiene che la Commissione poteva legittimamente ritenere che la Solvay avesse violato l'art. 81 CE fra l'agosto 1997 e il 18 maggio 2000, ma che la Commissione ha commesso violazione di legge e manifesti errori di valutazione nell'applicazione dell'art. 81 CE dichiarando che la Solvay avrebbe commesso un'infrazione fra il 31 gennaio 1994 e l'agosto 1997 da un lato, e fra il 18 maggio e il 31 dicembre 2000 dall'altro. Tali violazioni di legge e manifesti errori di valutazione si riferiscono in particolare a:

- a) l'erronea applicazione dei concetti di «accordo», «pratica concordata» e «violazione unica e continua»;
- b) la mancata dimostrazione, al livello richiesto, della partecipazione della ricorrente ad un cartello per periodi ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalla ricorrente;
- c) la presunzione di effetti anticoncorrenziali proseguiti oltre il 18 maggio 2000; e
- d) la non adeguata considerazione degli elementi di prova a sua disposizione relativamente ai periodi sopra indicati.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione, nel calcolare l'ammenda, ha commesso svariate violazioni di legge e manifesti errori di valutazione nell'applicare la comunicazione del 2002 sull'immunità o riduzione delle sanzioni ⁽¹⁾ e il regolamento n. 1/2003 ⁽²⁾, anche in relazione a:

- a) la tempistica delle domande di riduzione dell'ammenda e/o la fornitura, con esse, di elementi di prova aventi un significativo valore aggiunto;
- b) la valutazione del valore aggiunto degli elementi di prova forniti dalla ricorrente; e
- c) l'importo della riduzione dell'ammenda concessa alla ricorrente, riduzione che, secondo la Solvay, ha manifestamente ignorato l'importanza degli elementi di prova da essa forniti, nonché la sua collaborazione sostanziale e continuativa.

La ricorrente sostiene inoltre che l'ammenda era eccessiva e sproporzionata, e che la Commissione non ha fornito alcuna ragione (o, in subordine, alcuna ragione sufficiente) per giustificare il calcolo della stessa.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha illegittimamente inflitto un'ammenda alla controllata della ricorrente, la Solvay Solexis SpA.